



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 DEL 24-06-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°18102/2024 □ FEDELE E. C/ COMUNE DI CARINARO

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 17:00 nella nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .

Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	<i>X</i>	
SARDO GIUSEPPINA	<i>X</i>	
SGLAVO NICOLA	<i>X</i>	
ESPOSITO NICOLA	<i>X</i>	
BARBATO MARIAGRAZIA	<i>X</i>	
BARBATO RACHELE	<i>X</i>	
ZAMPELLA GIOVANNI	<i>X</i>	
MADONIA ASSUNTA	<i>X</i>	
PETRARCA PASQUALE	<i>X</i>	
DELLA VOLPE CONCETTA	<i>X</i>	
MORETTI MARIO	<i>X</i>	
MASI STEFANO	<i>X</i>	
TORINO ANNA	<i>X</i>	

Numero totale PRESENTI: 13– ASSENTI: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza in oggetto, notificata in data 26/11/2024 che definisce una pretesa di risarcimento danni *ex art. 2051 c.c.* (responsabilità per custodia) da “insidie e trabocchetti” (in particolare, sinistri verificatisi a causa di buche stradali), nel giudizio istaurato dal sig. Fedele E., in relazione alla quale il Comune di Carinaro è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- di Euro 1618,49 (come quantificata con nota dell’Avv. Gallo prot. 3975 del 13/03/2025), a titolo di risarcimento dei danni in favore dell’attore
- di Euro 1.461,60, quantificati con pro-forma di fattura del legale di controparte, acquisita unitamente alla predetta prot. 3975 del 13/03/2025;

VISTO l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

RITENUTO di dover provvedere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett.a, D.Lgs 267/00;*

OSSERVATO che la fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell’A.G., è l’unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di *debiti fuori bilancio* – che ha **natura meramente ricognitiva**: il Consiglio cioè deve solo “prendere atto”, fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Infatti, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l’unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al “sistema bilancio”, non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi *ex art.194*, in quanto la **valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio**. In ogni caso, l’attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola **funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio**, e che sulla base di tali premesse *nulla quaestio* sui requisiti strutturali del debito da riconoscere, quali la certezza, la liquidità ed esigibilità;

DATO ATTO che la presente spesa trova copertura sul cap. 590.1 del bilancio di previsione 2025, finanziato con avanzo di amministrazione e.f. 2024, su attestazione del responsabile del servizio legale prot. 11 del 19/03/2025:

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, D.Lgs. 267/00 e quello dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 lett.b)-n°6 dello stesso TUEL

Con votazione espressa per alzata di mano, da seguente esito:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Della Volpe – Moretti - Masi – Torino)

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 194 – comma 1 – lett. a) – del D.Lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla **Sentenza n°18102/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord**, in base alla quale il Comune di Carinaro è tenuto all'esborso della somma complessiva di € 3.080,09;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio contenzioso la liquidazione della predetta somma da imputarsi al Cap. 590.1, così distinta:

- di Euro 1618,49 in favore del Sig. Fedele E.
- di Euro 1.461,60, per spese legali da liquidare in favore dell'Avv. Cesare Gallo;

DI DISPORRE l'invio di tutta la documentazione alla Procura generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania – ex art.23 comma 5, della legge 289/2002;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione espressa come per legge.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

O.D.G. (4):

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°18102/2024 – FEDELE E. C/ COMUNE DI CARINARO

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

Relazione brevemente sulla proposta, che riguarda il riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio da sentenza ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, a definizione di un atto di citazione per responsabilità ex art. 2051 c.c. (responsabilità per custodia) da "insidie e trabocchetti" (in particolare, sinistri verificatisi a causa di buche stradali). Il riconoscimento è un atto dovuto da parte del Consiglio trattandosi di sentenza esecutiva.

Della Volpe:

direi che siamo di nuovo purtroppo di fronte ad un debito fuori bilancio, quindi c'è un problema serio di responsabilità amministrativa, ma puntualmente siamo costretti a prendere atto che le responsabilità amministrative non vengono prese in considerazione.

Ad esempio nella sentenza si legge una mancata manutenzione di strade, una mancata segnalazione. Noi questo lo dobbiamo rilevare e segnalarlo alla Corte dei Conti.

Qui poi c'è anche una mancata costituzione in giudizio.

Sardo:

non possiamo entrare nel merito del debito, provenendo da una sentenza. Inoltre, è un sinistro vecchissimo del 2014

Della Volpe:

ho parlato in generale, non possiamo consentire che siano i cittadini a pagare per queste responsabilità che si possono individuare all'interno degli uffici comunali.

Masi:

chiede se alla Corte dei Conti viene trasmessa una relazione, unitamente alla sentenza. Sono emerse due posizioni contrastanti, della capogruppo Della Volpe che ritiene che sia questa la sede per individuare eventuali responsabilità e quelle del Vicesindaco che ritiene ci sia un'altra sede.

Sindaco:

afferma non è mai stato fatto dal consiglio comunale di Carinaro, individuare delle responsabilità nei casi di debiti fuori bilancio da sentenza

Masi:

leggendo la sentenza il soggetto danneggiato finiva in una buca, non recintata, non segnalata, per la

qual cosa non dovremmo pagare noi (il Comune) questi 3-4mila euro, ma chi aveva il dovere di vigilare, di prevenire.

Dà lettura di alcune sentenze della Corte dei Conti che parlano anche della funzione del consiglio di individuare della responsabilità nel trattare debiti fuori bilancio.

Il trend degli ultimi anni è in aumento, è arrivato ad oltre 70.000,00 euro.

Verificheremo tutti gli atti di trasmissione alla Corte dei Conti.

Sindaco:

sono certa che anche la Corte dei Conti, quando gli viene sottoposta una situazione del genere, di una buca, non una voragine, dove del resto è stata messa della ghiaia, non si sofferma, se poi vogliamo fare della filosofia per questi fatti, ma è anche da dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

Zampella:

in linea di principio non possiamo non essere d'accordo, ma viviamo in paesi dove capitano spesso queste situazioni, quante volte le recinzioni vengono rimosse, magari la toppe diventa peggio del buco! Anzi noi stiamo attentissimi a cercare di prevenire, ma è troppo complesso.

Masi:

ribadisce i propri concetti sulla questione delle responsabilità

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Della Volpe – Moretti - Masi – Torino)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.